FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE CIVILI, D'ARMAMENTO E SEGNALAMENTO DEL "NUOVO TERMINAL INTERMODALE PRESSO IL DEPOSITO F.A.L. DI SERRA RIFUSA" NEL COMUNE DI MATERA.

PARTE PRIMA

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Modalità di presentazione

a) il plico contenente le buste interne relative a "documenti", "offerta tecnica" e "offerta economica e temporale", a pena di esclusione dalla gara, deve essere idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, nonché pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di cui al par. IV.5 del bando di gara e all'indirizzo di cui al par. I.2 del medesimo;

b) è, altresì, facoltà del concorrente provvedere alla consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio, allo stesso

indirizzo di cui al par. I.2 del bando, tutti i giorni non festivi, con l'esclusione del sabato, dalle ore 08.30 alle ore 13.30;

c) in caso di consegna con metodo diverso dal servizio postale farà fede la data e l'ora apposte sul plico dall'addetto alla ricezione;

d) il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso a esclusivo rischio del mittente;

e) il plico deve recare all'esterno, oltre alle informazioni relative al mittente (denominazione o ragione sociale e indirizzo), le indicazioni relative all'oggetto dell'appalto cui si riferisce;

f) il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dal concorrente dopo l'introduzione del contenuto e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione delle buste (v. Cons. Stato, Sez. VI, 21 gennaio 2013, n. 319);

h) il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate, recanti la dicitura, rispettivamente, come segue:

- Busta 1 "Documenti"

- Busta 2 "Offerta tecnica"

- Busta 3 "Offerta economica e temporale".

I. Contenuto della busta n. 1 "Documenti"

I.1 Documentazione richiesta a pena di esclusione:

a) domanda di partecipazione alla gara (con specifica indicazione del codice CIG, dell'oggetto dell'appalto, nonché, relativamente al

mittente, del numero telefonico, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica certificata) recante dichiarazione del possesso:

1) dei requisiti di ordine generale di cui al successivo par. I.2;

2) dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica di cui al successivo par. I.3;

3) dei requisiti del progettista di cui al successivo par. I.4;

la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale potrà anche avvenire ai sensi dell'art. 6 *bis*, d. l.vo n. 163/2006 e della delibera A.N.A.C. n. 111 del 20.12.2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, al quale tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura possono registrarsi accedendo all'apposito link sul portale A.N.A.C. (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute;

b) attestazione di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

c) dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere nel complesso preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato la capacità e la disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali, sulla esecuzione dei lavori e sui tempi di

realizzazione e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì la disponibilità di mano d'opera e attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 2 del d.P.R. n. 207/2010;

d) attestazione della stazione appaltante di avvenuto sopralluogo ai sensi dell'art. 106, comma 2, d.P.R. n. 207/2010: i concorrenti sono obbligati a prendere visione dello stato dei luoghi ove sarà effettuato l'intervento e per ognuno sarà rilasciata l'attestazione di avvenuto sopralluogo. La presa visione potrà essere effettuata esclusivamente dai seguenti soggetti:

1) legale rappresentante dell'impresa;

2) direttore tecnico dell'impresa e soggetti all'uopo muniti di delega, recante in allegato copia di un valido documento di identità del delegante.

La presa visione dei luoghi, con rilascio della relativa attestazione, avverrà, nelle giornate dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, previa richiesta di appuntamento da concordare con il R.U.P., ing. Massimiliano NATILE - tel. +39 080/5725210, +39 3293484589;

e) dichiarazione di presa d'atto che, ai sensi dell'art. 53, comma 4, d. l.vo n. 163/2006, la parte del prezzo "a misura" dell'appalto può variare in aumento o in diminuzione secondo la quantità effettiva della prestazione eseguita;

f) attestazione di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui da scavo e lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

g) dichiarazione di accettazione della facoltà concessa alla stazione appaltante di revocare in ogni caso e momento l'aggiudicazione dell'appalto e i presupposti atti di gara, ovvero di recedere dal contratto d'appalto sottoscritto, in caso di sopravvenuta mancanza, per qualsiasi ragione, delle necessarie coperture finanziarie, sia quelle stanziate con la deliberazione CIPE n. 62 del 3 agosto 2011, sia quelle stanziate con le risorse rivenienti dall'Accordo di Programma sottoscritto in data 17/12/2002 tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Basilicata, senza che ciò comporti responsabilità alcuna di quest'ultima nei confronti del concorrente il quale, per l'effetto, dichiara altresì di rinunciare preventivamente a richiedere qualsivoglia risarcimento dei danni ipoteticamente subiti;

h) cauzione provvisoria prestata ai sensi dell'art. 75, d. l.vo n. 163/2006, a garanzia anche del rischio di pagamento della sanzione pecuniaria prevista al successivo par. I.2, per il caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive ex art. 38, comma 2 *bis*, d .l.vo n. 163/2006: in caso di raggruppamento

temporaneo, consorzio ordinario o aggregazione di imprese retiste non ancora costituiti, la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi, consorziarsi o aggregarsi;

i) impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 75, comma 8, d. l.vo n. 163/2006, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 113 del d. l.vo n. 163/2006, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario;

l) dichiarazione di impegnarsi a mantenere vincolata la propria offerta per almeno 180 giorni dalla data di presentazione;

m) attestazione di avvenuto pagamento del contributo nell'importo stabilito dall'A.N.A.C., a favore della stessa secondo le modalità e i termini previsti dalle istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, L. n. 266/2005, al seguente indirizzo internet: http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi;

n) indicazione delle posizioni INPS, INAIL e Cassa Edile di tutti i concorrenti, ivi compresi, in caso di costituendo raggruppamento temporaneo, di tutti i soggetti che si impegnano a costituirlo;

o) indicazione del domicilio fiscale, del codice fiscale, della partita Iva e dell'indirizzo di posta elettronica certificata e/o numero di fax, il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 79, comma 5 *bis* e *quinquies*, d. l.vo n. 163/2006 per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;

p) **limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore**: ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile, deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), d.P.R. n. 445/2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento;

q) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti e GEIE:**

1) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione, pena l'esclusione, della quota di partecipazione al raggruppamento o consorzio, che può essere liberamente stabilita entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato;

2) se già costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione, pena l'esclusione, del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e della quota di partecipazione al raggruppamento, che può essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato; in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,

con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;

i lavori saranno eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate;

3) in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui ai successivi parr. I.2 e I.3, distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza; le imprese cooptate ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, comma 5, d.P.R. n. 207/2010, devono possedere i requisiti di cui all'art. 38, comma 1, d. l. vo n. 163/2006 e rendere le dichiarazioni di cui ai successivi parr. I.2 e I.3;

r) **limitatamente ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane**:

1) ai sensi dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo, del d. l.vo n. 163/2006, deve essere indicato in sede di offerta, pena l'esclusione, il consorziato o i consorziati per i quali il consorzio concorre alla gara;

2) il consorziato o i consorziati così indicati devono possedere i requisiti di cui all'art. 38 del d. l.vo n. 163/2006 e presentare e sottoscrivere, pena l'esclusione, le dichiarazioni di cui al successivo par. I.2 unitamente all'offerta; ai consorziati individuati per l'esecuzione dei lavori è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra

forma alla presente gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato e si applica l'art. 353 del codice penale;

s) **limitatamente ai consorzi stabili**: ai sensi dell'art. 36, comma 5, d. l.vo n. 163/2006, i consorzi stabili, se non intendono partecipare in proprio ed eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione d'impresa, sono tenuti a indicare, a pena di esclusione, per quali consorziati esecutori il consorzio concorre; questi ultimi devono possedere e dichiarare, pena l'esclusione, i requisiti di cui all'art. 38 del d. l.vo n. 163/2006; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla presente gara: in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato e si applica l'art. 353 del codice penale;

t) **limitatamente ai concorrenti che intendono avvalersi del subappalto**: ai sensi dell'articolo 118, d. l.vo n. 163/2006, una dichiarazione con la quale il concorrente indica i lavori o le parti di opere che intende subappaltare [cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 2 novembre 2015, n. 9, che ha escluso la necessità dell'indicazione nominativa del subappaltatore (cd. "subappalto necessario")];

u) **limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento**: ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, d. l.vo n. 163/2006, il concorrente può avvalersi dei requisiti di ordine speciale posseduti da altro operatore economico (denominato impresa "ausiliaria"), alle condizioni di cui al successivo capo IV, par. IV.1;

v) **limitatamente alle imprese riunite nell'ambito di una rete di imprese ex art. 3, comma 4-*ter* l. n. 33/2009:** occorre operare una differenziazione ai fini della partecipazione alla gara e della qualificazione, a seconda delle diverse modalità di sottoscrizione del contratto di rete e del diverso grado di strutturazione della stessa, in conformità a quanto stabilito nella determinazione dell'A.v.c.p. n. 3 del 23 aprile 2013: "Partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara per l'aggiudicazione di contratti pubblici ai sensi degli articoli 34 e 37 del d. l.vo 163/2006"; in ogni caso, ciascuna impresa retista deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui ai successivi parr. I.2 e I.3, distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti generali e speciali di propria competenza.

I.2 Requisiti di ordine generale

Una dichiarazione redatta ai sensi della Parte Terza, capo I, del presente disciplinare di gara, attestante il possesso dei seguenti requisiti:

1) iscrizione per l'attività oggetto di appalto nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un Paese diverso dall'Italia, completa dei dati anagrafici e di residenza del titolare, dei soci, dei direttori tecnici, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dei soci accomandatari o del socio unico, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;

2) assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, d. l.vo n. 163/2006 (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 30 luglio 2014, n. 16; *idem*, Sez. V, 29 aprile 2015, n. 2172; *idem*, Sez. III, 17 novembre 2015, n. 5240) quali:

a) soggetti che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186 *bis*, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (cd. "concordato in continuità aziendale"), a condizione che l'impresa abbia quanto meno presentato domanda di ammissione al concordato preventivo previa autorizzazione del Tribunale (Cons. Stato, Sez. IV, 5 marzo 2015, n. 1091);

b) soggetti nei cui confronti è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3, l. n. 1423/1956 (ora art. 6, d. l.vo n. 159/2011), o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10, l. n. 575/1965 (ora art. 67, d. l.vo n. 159/2011);

c) soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari.

Il concorrente deve dichiarare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione ex art. 38, comma 2 del Codice. Il concorrente non è tenuto a indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

Le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui alle lettere b) e c) devono riguardare:

- il titolare e il direttore tecnico in caso di impresa individuale;
- tutti i soci e il direttore tecnico in caso di società in nome collettivo;
- tutti i soci accomandatari e il direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice;
- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Le dichiarazioni di cui alle lett. b) e c) dell'art. 38, comma 1, d. l.vo 12 aprile 2006, n. 163, devono essere rese anche dal procuratore *ad negotia* se lo stesso si connota come amministratore di fatto ai sensi dell'art. 2639, comma 1 c.c. e, in forza della procura rilasciatagli, assomma in sé anche il ruolo di rappresentante della società, sia pure eventualmente solo per una serie determinata di atti (v. Cons. Stato,

Ad. plen., 16 ottobre 2013, n. 23; *idem*, Sez. IV, 23 aprile 2015, n. 2048; *idem*, sez. III, 17 novembre 2015, n. 5240).

L'espressione «socio di maggioranza» in caso di società con meno di quattro soci e costituite in forma diversa dalla società in nome collettivo e da quella in accomandita semplice, di cui alle lett. b) e c) dell'art. 38, comma 1, d. l.vo 12 aprile 2006, n. 163, s'intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50% (v. Cons. Stato, Ad. plen., 6 novembre 2013, n. 24; *idem*, Sez. IV, 21 luglio 2015, n. 3621).

La dichiarazione di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) deve riguardare anche i soggetti sopraelencati che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Sussiste in capo al cessionario di azienda l'onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), d. l.vo n. 163/2006, anche con riferimento agli amministratori e ai direttori tecnici che abbiano operato presso la cedente nell'ultimo anno anteriore alla data di indizione del bando (v. Cons. Stato, Ad. plen., 4 maggio 2012, n. 10; *idem*, Sez. IV, 20 gennaio 2015, n. 140).

Sussiste, altresì, in capo alla società affittuaria di azienda l'onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), d. l.vo n. 163/2006, anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che abbiano operato presso la

società concedente nell'ultimo anno (v. Cons. Stato, Sez. IV, 21 dicembre 2015, n. 5803).

Sussiste, parimenti, in capo alla società incorporante, o risultante dalla fusione, l'onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), d. l.vo n. 163/2006, anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che abbiano operato presso la società incorporata o le società fusesi nell'ultimo anno (v. Cons. Stato, Ad. plen., 7 giugno 2012, n. 21; *idem*, Sez. VI, 5 gennaio 2015, n. 18).

Qualora vi siano tali soggetti, il concorrente deve dichiarare l'assenza delle predette cause di esclusione oppure indicare le sentenze passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Qualora vi siano soggetti per i quali sussistano le predette cause di esclusione, il concorrente deve dimostrare di aver adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato;

d) soggetti che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17, l. 19.3.1990, n. 55; l'esclusione ha la durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) soggetti che hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo

derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) soggetti che hanno commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 28 settembre 2015, n. 4502; *idem*, 20 novembre 2015, n. 5299);

g) soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

A quest'ultimo fine si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'art. 48 *bis*, co. 1 e 2 *bis*, d.P.R. n. 602/1973; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.

Al medesimo proposito, non è ammissibile la partecipazione alla procedura di gara del soggetto che, al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, non abbia ancora conseguito il provvedimento di accoglimento

dell'istanza di rateizzazione o dilazione del debito tributario (v. Cons. Stato, Ad. plen., 5 giugno 2013, n. 15 e 20 agosto 2013, n. 20);

h) soggetti iscritti, ai sensi del comma 1 *ter* dell'art. 38, d. l.vo n. 163/2006, nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, d. l.vo. n. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.

Si precisa che sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di affidamento i soggetti che, al momento della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, non abbiano ancora conseguito l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione, ovvero non abbiano presentato o risulti non più pendente un ricorso amministrativo e/o giurisdizionale avverso la contestata irregolarità contributiva (v. Cons. Stato, Ad. plen., 29 febbraio 2016, n. 5, che ha escluso l'applicabilità alle procedure di evidenza pubblica del cd. "preavviso di d.u.r.c. negativo" ex art. 31, comma 8, d. l. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla l. n. 98/2013).

Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 2, comma 2, d. l. n. 210/2002,

convertito, con modificazioni, dalla l. n. 266/2002; i soggetti di cui all'art. 47, comma 1, d. lvo. n. 163/2006 dimostrano, ai sensi dell'art. 47, comma 2, d. lvo. n. 163/2006, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva;

l) soggetti che non presentino la certificazione di cui all'art. 17, legge n. 68/1999, salvo il disposto del comma 2 dell'art. 38, d. l.vo n. 163/2006;

m) soggetti nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), d. l.vo n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 *bis*, comma 1, d.l. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248/2006;

m-*bis*) nei cui confronti, ai sensi dell'art. 40, comma 9-*quater*, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

m-*ter*) soggetti di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 13.5.1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, comma 1, l. n. 689/1981. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base

della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'A.N.A.C., la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

La dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38 lett. m-*ter*), deve essere resa individualmente dai seguenti soggetti anche non firmatari dell'istanza di ammissione alla gara:

- il titolare e il direttore tecnico in caso di impresa individuale;
- tutti i soci e il direttore tecnico in caso di società in nome collettivo;
- tutti i soci accomandatari e il direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice;
- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Valgono per la dichiarazione di cui alla presente lett. m-*ter*) le prescrizioni di cui alle precedenti lett. b) e c) quanto a "procuratori *ad negotia*" (Ad. plen., n. 23/2013 *cit.*) e "socio di maggioranza" (Ad. plen., n. 24/2013 *cit.*);

m-*quater*) soggetti che si trovino, rispetto a un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di

controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

I concorrenti allegano, alternativamente:

- la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. rispetto ad alcun soggetto e di avere formulato l'offerta autonomamente;

- la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c. c. e di avere formulato l'offerta autonomamente;

- la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 cod. civ. e di avere formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi suindicate, la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili a un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Alla dichiarazione devono essere allegati i documenti (ad es. visure storiche, statuti, documenti relativi all'organizzazione aziendale, accordi contrattuali all'interno dello stesso gruppo) da cui emerga la sussistenza di tale autonomia e in cui si dia evidenza che la situazione di controllo, di mero collegamento ex art. 2359, comma 3 c.c., o relazione di semplice fatto (ad es. società tra loro del tutto

indipendenti, ma controllate dalle stesse persone fisiche, oppure da persone fisiche appartenenti alla stessa famiglia), non ha influito sulla formulazione dell'offerta. Detti documenti devono essere inseriti in apposita busta, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente e della dicitura "Verifica della documentazione – sussistenza situazione di controllo".

La verifica di detta documentazione e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica;

2) di non essersi avvalso dei piani di emersione in applicazione della l. n. 266/2002;

3) l'inesistenza delle cause di esclusione dalla procedura di appalto di cui all'art. 41, d. l.vo n. 198/2006;

4) l'inesistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 44, d. l.vo. n. 286/1998;

5) di non aver instaurato, a decorrere dal 28.11.2012, a norma dell'art. 53, comma 16 *ter*, d. l.vo n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42, lett. e), l. n. 190/2012, rapporti lavorativi o professionali con ex dipendenti pubblici che abbiano esercitato negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto delle amministrazioni di cui ha beneficiato l'impresa concorrente;

6) l'assenza di partecipazione plurima, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, d. l.vo n. 163/2006, ossia che alla stessa gara non partecipa individualmente e in raggruppamento temporaneo, o in raggruppamento temporaneo a valle di una

aggregazione di imprese aderenti a un contratto di rete, ovvero consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero ancora quale consorziata di consorzio stabile o consorziata indicata per l'esecuzione da un consorzio di cooperative o di imprese artigiane.

Ai sensi dell'art. 38, comma 2 *bis*, D.Lgs. n. 163/2006, come aggiunto dall'art. 39 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle precedenti dichiarazioni sostitutive obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari allo 0,1% dell'importo a base d'asta. In tal caso, la stazione appaltante assegnerà al concorrente il termine di dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, ne' applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara.

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all'art. 38, d. l.vo n. 163/2006, si applica l'art. 43, d.P.R. n. 445/2000.

I.3 Requisiti di ordine speciale per esecutore lavori: capacità tecnica:

Una dichiarazione, redatta ai sensi della Parte Terza, capo I, del presente disciplinare di gara, attestante il possesso dei requisiti speciali di capacità tecnica, come segue:

a) attestazione di qualificazione S.O.A., in corso di validità; l'attestazione S.O.A. deve essere posseduta per la categoria e la classifica specificamente indicata al capo II, par. II.8 del bando di gara;

b) certificazione del possesso del sistema di qualità UNI EN ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; in caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati, a eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.

Ai sensi dell'articolo 63, d.P.R. n. 207/2010, il possesso di tale certificazione deve risultare da annotazione in calce all'attestazione S.O.A..

In alternativa può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato o dalla pertinente dichiarazione sostitutiva esclusivamente qualora il concorrente sia in possesso di attestazione S.O.A. in corso di validità ma tale condizione non sia stata ancora annotata sulla predetta attestazione, a condizione che l'operatore economico alleghi l'istanza già presentata alla S.O.A., con prova

dell'avvenuto ricevimento, finalizzata all'aggiornamento dell'attestazione;

c) Certificazione del possesso, a pena di esclusione, delle seguenti attrezzature a scartamento ridotto 0,950 mm con documentazione per l'omologazione USTIF per il transito su linee a scartamento ridotto:

- 1 rincalzatrice pesante da linea attrezzata con registratore grafico per la misura dei parametri geometrici del binario;
- 1 rincalzatrice pesante da scambi attrezzata per la misura dei parametri geometrici del binario;
- 1 profilatrice;
- 2 caricatori strada rotaia;
- 4 carri tramoggia;
- 4 carri pianali;
- 1 equipaggio per lo scarico rotaie;
- 1 saldatrice elettrica.

I.4 Requisiti del progettista:

a) ai fini della redazione della progettazione definitiva ed esecutiva il concorrente deve possedere uno dei seguenti requisiti:

1) l'attestazione S.O.A. di cui al precedente par. I.3, lett. a) anche per prestazione di progettazione e per categorie e importi adeguati ai lavori da appaltare, ai sensi del capo II, par. II.8 del bando di gara;

2) in mancanza, ai sensi dell'art. 53, comma 3, d. l.vo n. 163/2006, deve associare, in raggruppamento temporaneo di tipo verticale e in qualità di mandante, uno o più soggetti tra quelli elencati all'art. 90,

comma 1, lettere d), e), f), f bis), g) e h), d. l.vo n. 163/2006, in possesso dei citati requisiti progettuali cui affidare, in caso di aggiudicazione, le attività di progettazione (progettista associato);

3) ovvero, indicare uno o più soggetti tra quelli elencati all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f bis), g) ed h), d. l.vo n. 163/2006, in possesso dei citati requisiti progettuali cui affidare, in caso di aggiudicazione, le attività di progettazione (progettista indicato);

b) i soggetti incaricati della redazione della progettazione ai sensi della precedente lettera a), punti nn. 2 e 3, devono dichiarare, oltre alle qualifiche professionali:

1) l'assenza di cause di esclusione e il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, d. l.vo n. 163/2006;

2) l'iscrizione al relativo ordine professionale;

3) il rispetto degli obblighi e dei divieti di cui all'art. 90, d. l.vo n. 163/2006 s.m.i. e all'art. 253, d.P.R. n. 207/2010;

c) i progettisti, nel caso previsto dalla precedente lettera a), punti nn. 2 e 3, devono inoltre obbligatoriamente essere in possesso dei requisiti di capacità economico–finanziaria e tecnico–organizzativa ex art. 263 del d.P.R. n. 207/2010 di seguito indicati:

1) fatturato globale per servizi di cui all'art. 252, d.P.R. n. 207/2010, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando di gara, per un importo non inferiore a 2 (due) volte l'importo del corrispettivo per la progettazione a base di gara;

2) avvenuto espletamento, nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di servizi di cui all'art. 252, d.P.R. n. 207/2010 relativi ai lavori appartenenti a ognuna delle classi e delle categorie dei lavori cui si riferisce la progettazione da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria almeno pari all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo a ognuna delle classi e categorie;

3) avvenuto svolgimento, nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di due servizi di cui all'art. 252, d.P.R. n. 207/2010, relativi ai lavori appartenenti a ognuna delle classi e delle categorie dei lavori cui si riferisce la progettazione da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,80 (zerovirgolaottanta) volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo a ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;

ai sensi dell'art. 261, D.P.R. n. 207/2010, il ridetto requisito non è frazionabile per i raggruppamenti temporanei;

4) un numero medio annuo del personale tecnico utilizzato dal concorrente negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, muniti di

partiva IVA e che facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni) nella misura pari a 2 (due) volte rispetto alle 5 (cinque) unità stimate come necessarie per lo svolgimento dell'incarico di progettazione, tra cui obbligatoriamente:

- un esperto in tracciati ferroviari;
- un esperto in segnalamento ferroviario;
- un esperto in viabilità;
- un esperto in opere d'arte ferroviarie;
- un geologo.

I servizi valutabili sono quelli di cui all'art. 263, comma 2, d.P.R. n. 207/2010 iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. L'approvazione dei servizi di direzione lavori si intende riferita alla data della deliberazione di cui all'art. 234, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010.

Per ciascun incarico dovrà essere fornito, oltre all'importo, la descrizione della prestazione, nonché il soggetto che ha svolto il servizio e il relativo committente. Per il requisito di cui al n. 4) il personale tecnico deve essere nominativamente indicato con la

precisazione del rapporto, ruolo o carica rivestiti in relazione al soggetto offerente.

II. Contenuto della busta n. 2 "Offerta tecnica"

In questa busta deve essere contenuta, a pena di esclusione, solo l'offerta tecnica redatta con riferimento a ciascun sub-parametro di valutazione indicato alla Parte Seconda, capo I, lett. a) del presente disciplinare, sottoscritta a pena di esclusione dal concorrente personalmente o da un suo legale rappresentante.

Il progetto definitivo, redatto secondo quanto stabilito dall'art. 24 e ss., d.P.R. n. 207/2010, sarà completo in ogni sua parte e corredato di tutti gli atti indicati nella citata disposizione, con esclusione del cronoprogramma, del computo metrico estimativo, dell'elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi, che dovranno essere inseriti nella busta n. 3 – "Offerta economica e temporale". L'eventuale inclusione dei predetti documenti nella busta n. 2 "Offerta tecnica" sarà causa di esclusione dalla gara (cfr. parere A.N.A.C. n. 110 del 17 dicembre 2014; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 2 settembre 2014, n. 1053).

Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato a un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo (Cons. Stato Sez. IV, 19 giugno 2014, n. 3116).

L'offerta tecnica non dovrà in ogni caso recare varianti che modifichino in modo essenziale le impostazioni sostanziali dell'opera approvata e posta a base di gara, che si traducano in una diversa ideazione dell'oggetto del contratto, che diminuiscano i carichi di esercizio o che comportino modifiche di tracciato o che, comunque, richiedano nuove approvazioni urbanistico-ambientali, o che modifichino le prescrizioni impartite dagli Enti competenti in sede di approvazione del progetto, a meno che non sia esplicitamente consentito nei successivi sub-elementi di valutazione al fine di ottemperare a specifiche prescrizioni degli Enti. Non saranno prese in considerazione, pertanto, le varianti che non risponderanno ai vincoli sopra indicati, ai sensi dell'art. 76, comma 4, d. l.vo n. 163/2006 (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27 marzo 2015, n. 1601; *idem*, Sez. IV, 7 novembre 2014, n. 5497).

Il concorrente aggiudicatario dovrà produrre il fascicolo completo degli elaborati progettuali in n. 3 copie cartacee e n. 3 copie in formato DWG, unitamente a *rendering* .

III. Contenuto della busta n. 3 "Offerta economica e temporale"

In questa busta deve essere contenuta, a pena di esclusione, l'offerta economica, l'indicazione del tempo di esecuzione, il cronoprogramma, il computo metrico estimativo, l'elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi.

L'offerta economica è redatta mediante dichiarazione, sottoscritta a pena di esclusione dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, contenente:

a) l'indicazione in cifre e in lettere del prezzo e del conseguente ribasso percentuale offerto sull'importo dei lavori a base d'asta, al netto degli oneri cd. "da interferenza" per la sicurezza già stimati dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso;

b) l'indicazione in cifre e in lettere del prezzo e del conseguente ribasso percentuale offerto per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, inferiore a quello posto a base d'asta;

c) indicazione separata, in cifre e in lettere, degli oneri cd. "da interferenza" già stimati dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso, nonché degli oneri da rischio specifico cd. "aziendali" della sicurezza, già compresi [*sub* lett. a)] nel prezzo e nel ribasso percentuale offerti sull'importo dei lavori a base di gara (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 20 marzo 2015, n. 3);

d) l'indicazione in cifre e in lettere dell'importo globale e del conseguente relativo ribasso percentuale unico, espresso in cifre e lettere, offerti sull'importo complessivo a base d'asta per i lavori e per la progettazione definitiva ed esecutiva.

Ulteriori precisazioni:

1) il foglio dell'offerta, in bollo, è sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata;

2) la percentuale di ribasso è indicata obbligatoriamente in cifre e in lettere; in caso di discordanza tra gli importi indicati in cifre e quelli indicati in lettere prevale l'importo indicato in lettere;

3) la percentuale di ribasso offerta non riguarda, né si applica all'importo degli oneri per la sicurezza già stimati dalla stazione appaltante.

IV. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione

IV.1 Avvalimento

In applicazione della Parte Prima, par. I.1, lett. u), del presente disciplinare di gara, l'avvalimento è ammesso alle seguenti condizioni, a pena di esclusione:

a) in relazione ai requisiti speciali di capacità tecnica di cui al precedente par. I.3), lett. a) e c) richiesti dal presente disciplinare di gara;

b) è ammesso l'avvalimento cd. "plurimo o frazionato" (v. Cons. Stato, Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 277; *idem*, 5 dicembre 2014, n. 5987; parere di precontenzioso A.N.A.C. n. 209 del 2.12.2015);

c) ai sensi dell'art. 49, comma 9, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., della stessa impresa ausiliaria può avvalersi più di un concorrente in relazione al requisito tecnico di cui al par. I.3, lett. C) del presente Disciplinare di gara, con specifico impegno da parte dell'impresa

ausiliaria di fornire l'attrezzatura tecnica richiesta, alle medesime condizioni, a favore del concorrente aggiudicatario;

d) all'impresa ausiliaria è fatto divieto di partecipare in proprio alla presente gara;

e) l'istituto dell'avvalimento è applicabile al solo concorrente e non anche all'impresa ausiliaria (divieto di cd. "avvalimento a cascata" o "subavvalimento", v. Cons. Stato, Sez. IV, 24 maggio 2013, n. 2832);

f) anche le imprese ausiliarie devono possedere i requisiti di cui all'art. 38, d. l.vo n. 163/2006;

g) ai sensi dell'art. 49, comma 2, d. l.vo n. 163/2006, alla documentazione amministrativa, oltre all'eventuale attestazione S.O.A. del concorrente e dell'impresa ausiliaria, devono essere allegati:

1) una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

2) una o più dichiarazioni dell'impresa ausiliaria con le quali quest'ultima:

- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38, d. l.vo n. 163/2006;

- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente e di cui si avvale il concorrente medesimo,

attestandone il possesso in proprio con le modalità richieste ai concorrenti;

- attesta che non partecipa alla gara in proprio o raggruppata o consorziata ai sensi dell'articolo 34, d. l.vo n. 163/2006;

3) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, secondo le indicazioni di cui all'art. 88, comma 1, d.P.R. n. 207/2010 (cfr., Cons. Stato, Sez. V, 30 novembre 2015, n. 5396; *idem*, 23 febbraio 2015, n. 873; *idem*, Sez. IV, 9 febbraio 2015, n. 662); nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

IV.2 Riduzione dell'importo della cauzione provvisoria

Ai sensi degli artt. 40, comma 7 e 75, comma 7 del d. l.vo n. 163/2006, l'importo della cauzione provvisoria di cui al par. III.1, lett. a), del bando di gara è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, con le seguenti precisazioni:

a) la predetta condizione è dimostrata mediante allegazione dell'originale o della copia autenticata del certificato del sistema di

qualità conforme alle predette norme, oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46, d.P.R. n. 445/2000 riportante i contenuti della certificazione originale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9 settembre 2013, n. 4471);

b) la predetta condizione può, altresì, essere dimostrata con l'allegazione dell'attestazione S.O.A., in originale o copia autenticata, che ne riporti l'annotazione;

c) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;

d) in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 49 del d. l.vo n. 163/2006, per beneficiare della riduzione, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'operatore economico concorrente, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

IV.3 Cause di esclusione

In conformità al disposto normativo di cui all'art. 46 comma 1 *bis* del d.l.vo n. 163/2006, l'esclusione del concorrente può essere disposta nelle seguenti ipotesi:

a) nel caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei contratti pubblici, dal Regolamento di attuazione e da altre disposizioni di legge vigenti;

b) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;

c) in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Ai sensi dell'art. 46, comma 1 *ter*, d.l.vo n. 163/2006, come aggiunto dall'art. 39 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2 *bis*, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere presentate dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara (cfr. determinazione A.N.A.C. n. 1 dell'8 gennaio 2015; Cons. Stato, Ad. plen. n. 5/2016 cit.).

PARTE SECONDA

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

I. Criterio di aggiudicazione:

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del d. l.vo n.163/2006, determinata in base ai seguenti elementi di valutazione qualitativa e quantitativa applicati congiuntamente e di seguito elencati:

a) "valore tecnico" del progetto definitivo

b) offerta economica

c) tempo di esecuzione dei lavori

L'individuazione, in conformità del disposto all'allegato "F" al d.P.R. n. 207/2010, dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo aggregativo – compensatore.

L'offerta economicamente più vantaggiosa verrà ricavata con la seguente formula:

$C_{(a)} = \Sigma_n [W_i * V_{(a)\,i}]$

dove:

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{(a)\,i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.

In particolare:

A) il punteggio relativo all'elemento qualitativo "**valore tecnico**", **max punti 74**, verrà attribuito prendendo in esame i seguenti elementi atti a caratterizzare la soluzione proposta dall'offerente:

1 SOLUZIONI TECNICO-PROGETTUALI MIGLIORATIVE (30 punti)

$V_{(a)\,11}$ Caratteristiche tecniche e funzionali del progetto, con particolare riferimento alla individuazione di possibili soluzioni migliorative per l'ingresso al terminal dalla SS99 e per la viabilità del Terminal= 20 punti;

$V_{(a)\ 12}$	Definizione di migliorie finalizzate all'incremento dell'affidabilità delle opere ed alla riduzione dei costi di manutenzione e gestione = 5 punti;	
$V_{(a)\ 13}$	Caratteristiche di innovatività dei materiali impiegati e delle tecniche di realizzazione = 5 punti;	
2	**DETTAGLIO E QUALITA' DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA (15 punti)**	
$V_{(a)\ 21}$	Completezza degli elaborati costituenti il progetto definitivo e lo Studio di Impatto Ambientale, con particolare riguardo agli elaborati necessari per l'ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni di legge = 7 punti;	
$V_{(a)\ 22}$	Definizione di migliorie relative alle sistemazioni idrauliche = 4 punti;	
$V_{(a)\ 23}$	Studio per l'individuazione delle interferenze con pubblici servizi e per la relativa risoluzione = 4 punti;	
3	**SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (15 punti)**	
$V_{(a)\ 31}$	Migliorie relative alla gestione delle terre e alla movimentazione dei materiali in corso d'opera 6 punti;	
$V_{(a)\ 32}$	Inserimento paesaggistico delle opere, con produzione di almeno 3 (tre) rendering delle opere più significative riguardo all'impatto visuale e paesaggistico = 5 punti;	
$V_{(a)\ 33}$	Migliorie relative alle opere a verde e di mitigazione, ed alla relativa manutenzione = 4 punti	
4	**STUDIO DELLA CANTIERIZZAZIONE (14 punti)**	

$V_{(a)\ 41}$	Migliorie finalizzate alla riduzione delle interferenze con l'esercizio ferroviario in fase di cantiere = 5 punti.
$V_{(a)\ 42}$	Migliorie finalizzate alla riduzione delle interferenze con la viabilità stradale in fase di cantiere = 5 punti.
$V_{(a)\ 43}$	Misure finalizzate all'abbattimento di rumore e polveri, nonché degli eventuali ulteriori impatti delle lavorazioni previste = 2 punti.
$V_{(a)\ 44}$	Organizzazione dei cantieri e misure finalizzate alla salvaguardia della salute dei lavoratori = 2 punti.

I singoli coefficienti Wi, saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo le linee guida di cui allegato "F" D.P.R. n. 207/2010.

Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando a 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

B) quanto al punteggio relativo all'elemento quantitativo "**offerta economica**", **max punti 16,** il coefficiente "O" verrà calcolato attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente massimo "1" attribuito al concorrente che avrà formulato il prezzo più basso e il coefficiente "0" assegnato al prezzo a base d'asta.

Pertanto, per gli altri concorrenti, il coefficiente p verrà determinato con la seguente formula:

$p = (x-P_g)/(y-P_g)$, dove

x = prezzo offerto concorrente esimo

y = prezzo offerto più basso

P_g = prezzo complessivo a base d'asta, al netto degli oneri per la sicurezza non sottoposti a ribasso.

Di conseguenza, il punteggio relativo all'elemento prezzo risulterà pari a:

$P = p*16$.

C) quanto al punteggio relativo all'elemento quantitativo "**tempo di esecuzione dei lavori**", **max punti 10,** si precisa che il tempo non potrà mai essere inferiore a 180 gg. naturali successivi e continui. Pertanto le eventuali offerte temporali inferiori verranno riportate al tempo minimo previsto dalla stazione appaltante di 180 gg. Il coefficiente "T" sarà calcolato attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari a uno, attribuito al concorrente che avrà offerto il tempo di esecuzione più breve e coefficiente pari a zero, attribuito al tempo di realizzazione pari a 273 gg. stabilito dalla stazione appaltante.

Pertanto, il coefficiente t verrà determinato con la seguente formula:

$t = - x/97 + 273/97$

dove

x = tempo offerto concorrente esimo

Di conseguenza, il punteggio relativo all'elemento prezzo risulterà pari a:

$T = t*10$.

Si precisa che relativamente al punteggio totale raggiunto dal criterio di valutazione del "valore tecnico" (lettera A) di cui sopra, saranno escluse dalla gara quelle offerte che non abbiano raggiunto il punteggio minimo di 45/74, in quanto considerate non idonee alle esigenze della stazione appaltante.

Si precisa, inoltre, che saranno escluse le offerte che prevedono un termine di esecuzione dei lavori maggiore rispetto a 273 giorni.

Pertanto, l'offerta economicamente più vantaggiosa sarà ricavata con la seguente formula:

$C_{(a)} = \Sigma_i [W_i * V_{(a)\,i}] + T + P$

La Commissione esaminerà e valuterà le soluzioni progettuali tenuto conto dell'aderenza delle stesse alle esigenze della committente, della loro funzionalità, del valore tecnico richiesto dalla componente tecnologica dell'intervento.

La Commissione, all'uopo nominata, valuterà, inoltre, ai sensi dell'art. 86, comma 2, d. l.vo n. 163/2006, la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

II. Fasi di gara:

II.1 Fase iniziale di ammissione alla gara

a) Il giorno e l'ora fissati dal par. IV.8 del bando di gara per l'apertura dei plichi pervenuti, la Commissione di gara provvede, in seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini, a verificare:

1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di non integrità o altre irregolarità relative alla chiusura degli stessi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte, ne dispone l'esclusione;

2) dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne contenenti "Documenti", "Offerta tecnica" ed "Offerta economica e temporale";

b) la Commissione di gara, provvede all'apertura della busta contenente i "Documenti" e a verificare:

1) che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo o con commistione di centri decisionali e, in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara;

2) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), d. l.vo n. 163/2006, hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, a escludere il consorziato indicato e il consorzio dalla gara;

3) che gli operatori economici raggruppati o consorziati o retisti, oppure le imprese ausiliarie, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti, consorzi o

aggregazioni di imprese di rete, oppure abbiano assunto la veste di imprese ausiliarie per conto di altri concorrenti e, in caso positivo, a escluderle dalla gara;

4) l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e a ogni altro adempimento richiesto dal presente disciplinare di gara;

Provvede inoltre a:

- stilare l'elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;

In deroga all'art. 48, comma 1, d. l.vo n. 163/2006, stante l'urgenza di concludere le procedure selettive per non perdere il finanziamento pubblico concesso, la stazione appaltante non procederà al sorteggio del 10% dei concorrenti ammessi alla gara per la verifica del possesso dei requisiti auto - dichiarati prima dell'apertura delle offerte, riservandosi tale verifica alla conclusione delle operazioni di gara ai sensi del medesimo art. 48, comma 2.

II.2 Esame "Offerta tecnica"

La Commissione di gara, in una o più sedute riservate, procede, sulla base della documentazione contenuta nella busta interna "Offerta tecnica", all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al precedente par. I, lettera A).

II.3 Apertura della busta "Offerta economica e temporale"

La Commissione di gara, nel giorno e nell'ora comunicati ai concorrenti ammessi, con almeno un giorno lavorativo di anticipo, constata l'integrità delle buste interne della "Offerta economica e temporale", procede alla loro apertura e verifica la correttezza formale delle sottoscrizioni; indi provvede:

1) alla lettura dei punteggi assegnati alle offerte tecniche;

2) alla lettura, ad alta voce, degli importi e dei ribassi offerti da ciascun concorrente;

3) a verificare la non imputabilità delle offerte a un medesimo centro decisionale e all'esclusione dei concorrenti per i quali viene accertato che le offerte siano riconducibili a un unico centro decisionale;

4) alla somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche e temporali, applicando i criteri di cui al precedente par. I, lettere A), B) e C);

5) alla formulazione della graduatoria provvisoria e alla dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria dell'appalto; in caso di parità tra più offerte la collocazione delle stesse nella graduatoria si determinerà mediante sorteggio;

6) a individuare le eventuali offerte anomale ai fini della relativa verifica di congruità;

7) a disporre, in seduta riservata, la verifica di congruità delle offerte sospette di anomalia, nel rispetto del procedimento di cui agli artt. 86 e ss., d. l.vo n. 163/2006 e dell'art. 121, d.P.R. n. 207/2010 (v. Cons. Stato, Sez. IV, 27 marzo 2014, n. 1478);

8) in caso di accertamento dell'anomalia dell'offerta, l'offerta sarà esclusa e si procederà alla verifica dell'offerta che segue in graduatoria e, così, fino all'individuazione dell'offerta congrua;

9) si addiverrà all'aggiudicazione provvisoria, anche in presenza di una sola offerta valida.

III. Aggiudicazione

a) l'aggiudicazione provvisoria diviene definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, d. l.vo n. 163/2006, a seguito dell'approvazione da parte dell'organo competente;

b) ai sensi dell'art. 11, commi 7 e 8 del d. l.vo n. 163/2006, l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica, ai sensi dell'art. 48, comma 2, d. l.vo n. 163/2006, in capo all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, del possesso dei prescritti requisiti generali e speciali; tale verifica potrà avvenire ai sensi dell'art. 6 *bis*, d. l.vo. n. 163/2006 e della delibera A.N.A.C. n. 111 del 20.12.2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, al quale tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura possono registrarsi accedendo al seguente indirizzo internet e secondo le istruzioni ivi contenute: http://www.anticorruzione.it/port-al/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass;

c) ai sensi degli articoli 71 e 76 d.P.R. n. 445/2000 la stazione appaltante può:

1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiedendo a uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43, d.P.R. n. 445/2000, escludendo l'operatore economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati;

2) annullare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara;

d) ai sensi dell'art. 168, d.P.R. n. 207/2010, la stipulazione del contratto avverrà successivamente all'acquisizione di eventuali pareri necessari e all'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto definitivo presentato in gara dall'aggiudicatario; in tale fase l'affidatario provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto definitivo alle eventuali prescrizioni susseguenti ai suddetti pareri, a pena di annullamento dell'aggiudicazione definitiva.

IV. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario

a) l'aggiudicatario è obbligato a:

1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;

2) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'art. 113 del d. l.vo n. 163/2006;

3) indicare i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e dichiarare il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, ai sensi dell'art. 3, comma 8, lett. b), d. l.vo n. 494/1996;

4) presentare un proprio piano operativo di sicurezza di cui all'art. 131, comma 2, lett. c), d. l.vo n 163/2006, all'art. 89, comma 1, lett. h) e al punto 3.2 dell'allegato XV, d. l.vo n. 81/2008;

5) l'aggiudicatario, se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone, deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'art. 17, comma 3, l. n. 55/1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;

6) per i raggruppamenti temporanei di imprese e i consorzi ordinari, non ancora costituiti, nonché per le imprese della rete concorrenti in R.T.I., non ancora costituiti, il cui contratto istitutivo non contiene il

mandato a un organo rappresentativo e che, quindi, in fase di partecipazione alla gara hanno sostituito il mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno dei soggetti parte della rete, qualificato mandatario, con l'impegno scritto al conferimento dello stesso a seguito dell'aggiudicazione, devono produrre l'atto per scrittura privata autenticata o atto pubblico oppure firmato ai sensi dell'art. 24 del d. l.vo n. 82/2005 di avvenuto conferimento del mandato collettivo all'operatore economico indicato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

b) qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva i precedenti obblighi in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, è revocata dalla stazione appaltante;

c) nel caso di cui alla precedente lettera b), la stazione appaltante provvede a incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione;

d) la stazione appaltante in ogni caso e momento si riserva, e l'aggiudicatario accetta, la facoltà di revocare l'aggiudicazione dell'appalto e i presupposti atti di gara, ovvero di recedere dal contratto di appalto sottoscritto, in caso di sopravvenuta mancanza, per qualsiasi ragione, delle necessarie coperture finanziarie, senza che ciò comporti responsabilità alcuna di quest'ultima nei confronti

dell'aggiudicatario il quale, per l'effetto, rinuncia preventivamente a richiedere qualsivoglia risarcimento dei danni ipoteticamente subiti.

PARTE TERZA

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

I. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni

a) tutte le dichiarazioni richieste:

1) sono rilasciate ai sensi dell'art. 47, d.P.R. n. 445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);

2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità;

3) devono essere corredate dal numero di fax e dall'indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente, dove la stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni;

4) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati o aggregati in rete, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliare, ognuno per quanto di propria competenza;

b) ai sensi dell'art. 47, comma 2, d.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche

stati, qualità personali e fatti relativi a altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 marzo 2015, n. 1372);

c) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli artt. 38, comma 5, 45, comma 6, e 47, d. l.vo n. 163/2006;

d) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli artt. 18 e 19, d.P.R. n. 445/2000;

e) le comunicazioni della stazione appaltante ai candidati, concorrenti od offerenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese a uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della precedente lett. a), punto 3); le stesse comunicazioni possono essere fatte, a ogni effetto, anche mediante fax o posta elettronica certificata, oppure con qualunque altro mezzo ammesso dalla legge;

f) ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012 e dell'art. 23, comma 1, lett. b), d. l.vo 14 marzo 2013 n. 33, la stazione appaltante provvederà a dare pubblicità di tutte le informazioni relative al procedimento di aggiudicazione dell'appalto relativo alla realizzazione di tutte le opere e provviste, occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori indicati in oggetto.

II. Disposizioni finali

a) **computo dei termini**: tutti i termini previsti dal bando di gara e dagli altri atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati e determinati in conformità del Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;

b) **controversie**: tutte le controversie derivanti dalla sottoscrizione ed esecuzione del contratto d'appalto saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Bari, con esclusione della giurisdizione arbitrale;

c) **interpello**: la stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all'art. 140, commi 1 e 2, d. l.vo n. 163/2006, per cui in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, saranno interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori; l'interpello avverrà in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta originariamente ammessa, escluso l'originario aggiudicatario; l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dallo stesso in sede di offerta, sino al quinto migliore offerente in sede di gara, escluso l'originario aggiudicatario.

d) **trattamento dati personali**: ai sensi dell'art. 13 del d. l.vo n. 196/2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:

1) titolare del trattamento, nonché responsabile unico del procedimento è l'ing. Massimiliano NATILE;

2) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della alla gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;

3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), d. l.vo n. 196/2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;

4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi dei vigenti provvedimenti del Garante, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell'attività sopra indicata e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;

5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della Commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso, ove abbiano interesse a ricorrere;

6) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;

7) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'art. 13, d. l.vo n. 196/2003;

8) con la partecipazione l'interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui alla presente lettera d);

e) **norme richiamate**: fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d'appalto:

1) il d. l.vo 12 aprile 2006, n. 163;

2) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. n. 207/2010;

3) tutta la normativa vigente compatibile con la presente gara d'appalto;

f) **riserva di aggiudicazione**: la stazione appaltante si riserva di differire, revocare o non aggiudicare la gara, senza alcun diritto dei concorrenti, e dell'aggiudicatario provvisorio, a rimborso spese e/o indennizzi di qualsivoglia indole.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Massimiliano NATILE

Bari, 18 aprile 2016